



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 marzo 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.

- il Sig. FAIELLA Alfonso, legale rappresentante della A.S.G. Nocerina S.r.l., per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato di competenza per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per la mensilità di settembre 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la A.S.G. NOCERINA S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.

- il Sig. VELTRONI Giorgio, legale rappresentante della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato di competenza per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di settembre 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.

- il Sig. AMODIO Roberto, legale rappresentante della S.S. Juve Stabia S.p.A.,

per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato di competenza per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la S.S. JUVE STABIA S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.

- il Sig. CAVAGNA Renzo Fausto, legale rappresentante della A.C. Lumezzane S.p.A.,

per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato di competenza per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per la mensilità di luglio 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la A.C. LUMEZZANE S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.